

CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DELL'ENTE.

Il presente Regolamento è finalizzato ad individuare i criteri generali:

- a) per l'istituzione di Elevanti Qualificazioni;
- b) per il conferimento e la revoca degli incarichi;
- c) per la graduazione delle Elevanti Qualificazioni

in armonizzazione con quanto previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022.

Articolo 1 – Definizione

Per "Elevata Qualificazione" si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;
- c) lo svolgimento di alcune delle funzioni indicate nelle precedenti lettere a) e b).

Articolo 2 - Istituzione delle Elevanti Qualificazioni

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevanti Qualificazioni sono poste a carico del bilancio dell'Ente entro i limiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni contrattuali. Al fine dell'istituzione delle Elevanti Qualificazioni si tiene conto oltre che dell'ammontare delle risorse economiche dei seguenti elementi:

- numero personale assegnato a ciascuna struttura;
- risorse finanziarie gestite;
- natura e caratteristiche delle funzioni, programmi e progetti da realizzare;
- linee strategiche individuate nei documenti di programmazione dell'Ente;
- competenze professionali necessarie all'attuazione delle linee programmatiche;
- livello di autonomia e responsabilità delle funzioni e risultati assegnati.

I Direttori di Area, sentiti i Dirigenti della propria direzione e valutata congiuntamente la situazione relativa alle Elevanti Qualificazioni cessate o in scadenza ed i nuovi fabbisogni, propongono al Direttore Generale l'istituzione delle Elevanti Qualificazioni corredando la richiesta di idonea motivazione e specificandone le caratteristiche funzionali ed organizzative, le attività previste e la denominazione proposta. Il Direttore Generale, sentiti il Direttore della Divisione Personale ed il Direttore di Area proponente - o i Direttori delle strutture proponenti che fanno capo direttamente alla Direzione Generale e che non hanno la configurazione di Area - procede all'istituzione delle Elevanti Qualificazioni, verificate le disponibilità finanziarie, le necessità organizzative e le motivazioni proposte. Il Direttore Generale, quindi, ne sottopone al Nucleo di Valutazione l'inserimento nel sistema di graduazione validamente operante nell'Ente. Per le strutture che fanno capo direttamente al Sindaco, la proposta è fatta dai rispettivi Direttori o dal Segretario Generale.

L'Amministrazione e le OO.SS. procedono periodicamente, e comunque almeno annualmente, ad un esame congiunto della pianificazione dei fabbisogni delle E.Q. e delle relative risorse economiche.

Articolo 3 - Conferimento degli incarichi.

Gli incarichi sono conferiti di norma per tre anni con atto scritto e motivato del Direttore di Dipartimento/Dirigente di Divisione e del Dirigente della struttura che prevede la Elevata Qualificazione a dipendenti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel rispetto dei criteri e requisiti di cui al presente regolamento. Nel caso di progetti speciali o in caso di cessazione del personale incaricato di Elevata Qualificazione l'incarico può avere una durata inferiore.

Nel conferimento si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali e dell'esperienza

acquisiti. Al termine di scadenza degli incarichi il Direttore/Dirigente di divisione può rinnovare la E.Q. con le medesime formalità, tenendo conto, nell'assegnazione, della preferenza, a parità di condizioni, per coloro che erano già titolari dell'incarico e non sono stati oggetto di revoca.

Articolo 4 (abrogato)

Art. 5 - Individuazione e attribuzione degli incarichi di Elevate Qualificazioni

Per individuare i titolari di E.Q. e per sostituire i titolari cessati viene pubblicato, previa autorizzazione del Direttore Generale, un avviso di candidatura a cura della Direzione dell'Area di appartenenza (o da parte dei Direttori delle strutture che fanno capo al Sindaco o Direzione Generale a seconda della collocazione della Elevata Qualificazione), sentita la Direzione Generale.

I/le dipendenti, inquadrati nei diversi profili specifici nell'ambito del profilo di riferimento direttivo dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con sei mesi di esperienza di ruolo nella categoria e cinque anni di esperienza di ruolo nella categoria immediatamente precedente oppure con due anni di esperienza di ruolo nella categoria, che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiore alle 4 ore di multa negli ultimi due anni, presentano la propria candidatura, per un massimo di due posizioni qualora ci siano più avvisi concomitanti.

Costituiranno parametri di valutazione, ai fini della verifica dell'adeguatezza del curriculum dei candidati, i titoli di studio e professionali, l'esperienza in precedenti incarichi di AP/PO, ora E.Q., l'aver svolto, per periodi significativi di tempo, attività attinenti rispetto alle E.Q. messe a bando, l'anzianità di servizio e infine la formazione conseguita ai fini dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico di Elevata Qualificazione nei corsi predisposti in precedenza dall'Amministrazione comunale. Tale ultimo requisito opera per gli avvisi pubblicati entro i 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Acquisite le candidature, i/le candidati/e sostengono un colloquio con una Commissione nominata dal Direttore Generale e composta dal Direttore d'Area, che la presiede, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore di Divisione della struttura che accoglie la posizione, salvo diversa disposizione del Direttore Generale nel caso in cui tale composizione non sia coerente con la rappresentanza di genere, nel caso di assenza o impedimento del nominando dirigente o nel caso di diverse forme organizzative.

Nel caso si proceda ad interpello generale e partecipino a tale procedura i dipendenti, già incaricati di E.Q., che maturino nell'anno in corso i requisiti di legge per il pensionamento, sarà facoltà della Commissione individuare, contestualmente al titolare "pensionando", il successore senza dover ricorrere a nuova procedura di interpello.

Nel caso di un unico candidato all'interpello, la Commissione esaminatrice potrà procedere all'assegnazione dell'incarico senza necessariamente svolgere il colloquio, se già E.Q. e/o se facente parte della medesima struttura organizzativa.

Nel caso di un numero elevato di partecipanti al singolo interpello (superiore a 8 candidati), la Commissione procederà alla preventiva valutazione dei titoli, effettuando i colloqui ad un massimo di 5 candidati in possesso del titolo di studio e/o esperienza di servizio più attinenti alla posizione da ricoprire.

Il colloquio verterà sull'accertamento degli elementi di valutazione sopra richiamati nonché sulla natura e caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare.

Allo scopo di assicurare omogeneità e trasparenza della procedura, la Commissione, nel verbale sottoscritto a conclusione del colloquio, dovrà dare atto della valutazione condotta in ordine ai parametri su indicati ed in ordine all'esito del colloquio stesso.

Per le posizioni che afferiscono alle strutture che fanno capo direttamente al Sindaco, la Commissione è composta dal Direttore Generale, dal Direttore dell'Area 2 e dal Direttore (o Segretario Generale) della struttura che accoglie la posizione.

All'esito del colloquio, con l'attribuzione del giudizio di valutazione da parte del Direttore, viene stilato un elenco e verrà conferito l'incarico al dipendente con il giudizio più elevato. Si può ricorrere allo scorrimento dell'elenco solo in caso di rinuncia dell'incarico da parte del dipendente. L'elenco dei candidati all'incarico di Elevata Qualificazione non dà origine a graduatoria e non è utilizzabile per altri bandi e decade automaticamente nel momento dell'assegnazione ed accettazione dell'incarico da parte del dipendente. Il Dirigente della struttura in cui è collocata la Elevata Qualificazione conferisce al/alla dipendente selezionato/a specifico incarico ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, previa verifica del curriculum e dei requisiti dichiarati.

In caso di mancanza di candidature o in caso in cui le candidature presentate non siano rispondenti alle caratteristiche dell'incarico da ricoprire, il Direttore/Dirigente di Divisione e Dirigente della struttura in cui è collocata la Elevata Qualificazione può procedere alla copertura della posizione ricorrendo ad incarichi ad interim di durata limitata. Il Direttore Generale, in caso di mancata partecipazione alla procedura di selezione o di procedura conclusa senza esiti, in mancanza di conferimento dell'interim da parte del Dirigente, può conferire l'incarico a scavalco ad un funzionario in possesso dei requisiti al fine di garantire il buon funzionamento del lavoro. Sono comunque ammesse forme di collaborazione fra Elevate Qualificazioni nella partecipazione a progettualità comuni fra le diverse strutture su disposizione dei Dirigenti.

Art. 6 - Graduazione delle Elevate Qualificazioni

La graduazione delle esistenti Elevate Qualificazioni compete al Nucleo di Valutazione, che fornisce idonei indirizzi alla Struttura deputata alla gestione del personale, tenendo conto dei criteri sotto elencati:

- Livello di responsabilità
- Autonomia decisionale
- Complessità decisionale
- Professionalità specifica correlata al ruolo
- Tipologia e complessità delle relazioni gestite sia interne all'Ente che esterne
- Numero delle risorse umane gestite
- Ampiezza e contenuto delle funzioni delegate.

Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione da riconoscersi nei limiti contrattualmente previsti e delle risorse finanziarie disponibili. Saranno presentate alle Organizzazioni Sindacali ed al termine del confronto approvate come allegato al presente Regolamento. Il Nucleo di Valutazione vi potrà provvedere direttamente sviluppando proprie metodologie o potrà demandare la graduazione ad Ente esterno specializzato in materia, individuato a norma di legge.

Art. 7 - Retribuzione di Posizione, di risultato e compensi aggiuntivi

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevate Qualificazioni è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato negli importi previsti dalla vigente Contrattazione Nazionale. Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL compreso il compenso per lavoro straordinario e tenuto altresì conto dei compensi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 20 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

Il confronto tra Amministrazione e OO.SS. in materia avverrà in coerenza con le disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 8 Delega di funzioni dirigenziali e sostituzione di Elevate Qualificazioni assenti

I Direttori di riferimento possono delegare transitoriamente alle Elevate Qualificazioni le funzioni di cui all'articolo 17 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001. Non è delegabile la firma del parere di regolarità tecnica sulle proposte di delibera di Giunta ai sensi dell'art. 49 TUEL. Si applica a tal fine l'articolo 23 comma 2 del Regolamento di Organizzazione. L'ampiezza e il contenuto delle funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma acquistano rilievo nel sistema di graduazione di cui all'articolo 7 per tutta la durata della delega. In caso di assenza ovvero di impedimento prolungato di un titolare di Elevata Qualificazione la competenza della gestione specifica dell'incarico è, di norma, avocata dal Dirigente di riferimento. Nel caso in cui sia necessario conferire un incarico ad interim ad un titolare di Elevata Qualificazione per tutta la durata dell'incarico spetta a quest'ultimo un importo ulteriore nell'ambito della retribuzione di risultato la cui misura può variare dal 15 al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim. La stessa norma si applica anche agli scavalchi a funzionari già incaricati di Elevata Qualificazione, che costituiscono interim fra strutture diverse. La determinazione della percentuale è demandata alla contrattazione integrativa nell'ambito della definizione della retribuzione di risultato.

Articolo 9 - Revoca degli incarichi

Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dai soggetti che hanno provveduto al conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. L'Ente, in caso di valutazione negativa, prima di procedere alla revoca,

acquisisce, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o da persona di sua fiducia. La determinazione del livello di valutazione negativo è demandata alla contrattazione integrativa nell'ambito della definizione della retribuzione di risultato. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato.

Art. 10 - Norma transitoria

Gli attuali titolari di Elevate Qualificazioni proseguono l'incarico fino alla naturale scadenza.

Nel caso in cui il dipendente incaricato di Elevata Qualificazione maturi i requisiti di legge per il pensionamento nell'arco dei 12 mesi successivi alla data di scadenza dell'incarico, l'incarico sarà rinnovato con le medesime formalità, ma sarà prevista nell'avviso una priorità per il precedente titolare. La procedura non si applica in caso di presentazione di formale istanza di prolungamento del rapporto di servizio.

L'Amministrazione e le OO.SS. si incontreranno periodicamente con lo scopo di monitorare l'attuazione del presente Regolamento.